Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 giugno 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 giugno 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 giugno 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07762

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2007.

Modifica del decreto ministeriale del 9 aprile 2004, per quanto concerne la sostanza attiva propoxycarbazone, in attuazione della direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 9 aprile 2004;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003 concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2004;

Considerato che la ditta Bayer CropScience, titolare della sostanza attiva propoxycarbazone, ha presentato ulteriori dati, successivamente alla data di iscrizione della citata sostanza attiva, alla Germania, Stato membro relatore di tale sostanza attiva;

Considerato che la Germania, ha concluso in seguito alla valutazione di questi ulteriori studi che la specifica modificata, relativa alla purezza della sostanza attiva, non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l'iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tali conclusioni sono state comunicate dalla Germania alla Commissione EU;

Vista la direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006 che modifica la direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, recepita con decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che chi intende presentare una domanda di autorizzazione all'immmissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva deve tener conto della nuova specifica riportata nell'allegato al seguente decreto;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/45/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/119/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato del decreto ministeriale 9 aprile 2004, che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, è modificato per la sola sostanza attiva propoxycarbazone dall'allegato del presente decreto ministeriale.

2. Di conseguenza l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE è modificato, per quanto riguarda la sostanza attiva propoxycarbazone conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 51

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 77 e sostituita dalla seguente tabella:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
77	Propoxycarbazone N.CAS 145026-81-9 N.CIPAC 655	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfo-nylbenzoicacid-methylester	**≥ 950 g/Kg** **(sotto forma di propoxy carbazone–sodium)**	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici, in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

07A07682